



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 008 SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
DEL 04/12/2017

OGGETTO: Liquidazione dei compensi professionali agli avvocati dell'avvocatura civica ex articolo 11 del regolamento di organizzazione dell'avvocatura civica e della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione comunale. Periodo 01.12.2016 - 30.11.2017. Conferma impegni di spesa e liquidazione

Onere: € 0 = IVA compresa.

Visti:

- il CCNL del comparto regioni - autonomie locali siglato in data 14.09.2000 che all'articolo 27 così testualmente recita *“Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL”*;
- il *Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale*, approvato con deliberazione di Giunta comunale prot. n. 1474/6 del 09.01.2002, modificato con deliberazioni di Giunta comunale prot. n. 80532/438 del 06.11.2003, prot. n. 91671/501 del 13.12.2004, n. 433 del 24.09.2008, n. 543 del 10.12.2008, n. 108 del 1° 04.2009, n. 499 del 07.12.2011 e n. 380 del 16.12.2014, esecutivo ad ogni effetto di legge;
- l'articolo 1, comma 208, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), in vigore dal 1° 01.2006, che così testualmente recita: *“Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”*;

richiamati, in particolare, gli articoli 9, 10 e 11 del *Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale* i quali stabiliscono che:

«Articolo 9 – Compensi professionali per le sentenze favorevoli all'Ente. Ipotesi di spese compensate tra le parti.

1. Agli addetti avvocati dell'Avvocatura Civica, a norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000 nonché dell'articolo 9, comma 6, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione comunale e spettano:

- a) i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza definitiva favorevole all'Ente in controversie (patrocinate dall'Avvocatura Civica) giurisdizionali civili, penali, amministrative o tributarie, da aggiungere alla retribuzione salariale e, solo per l'Avvocato coordinatore, alla retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL ove previste;
- b) i compensi di natura professionale indicati nel successivo articolo 15, comma 2.

2. Le sentenze favorevoli all'Ente sono, a titolo esemplificativo, quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ovvero:

- le sentenze nelle quali controparte sia risultata soccombente;
- le sentenze del giudice penale che, accogliendo in tutto o in parte la domanda formulata con l'atto di costituzione di parte civile, condannano l'imputato a versare

- all'Amministrazione comunale una somma di denaro;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
 - le sentenze nelle quali venga accolta, in tutto o in parte, la domanda, formulata anche in via incidentale e/o in via riconvenzionale, dell'Amministrazione comunale;
 - le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie; rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
 - ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
 - sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

3. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex articolo 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex articolo 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari, nomine di amministratori di sostegno, di tutori, di curatori), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

4. In caso di spese di lite compensate tra le parti, per la determinazione dei compensi di natura professionale si farà riferimento a quelli pattuiti contrattualmente con la deliberazione di conferimento dell'incarico professionale tra la Giunta comunale e gli avvocati civili. A tal proposito, ciascun compenso per le prestazioni professionali da espletare, secondo il preventivo di massima previsto dall'articolo 9, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (e successive modifiche e/o integrazioni), dovrà essere redatto richiamando, di comune accordo tra le parti, i parametri indicati nelle Tabelle Parametri Forensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche e/o integrazioni), tenuto conto del valore della causa e del grado di complessità dell'incarico. L'ammontare complessivo dei compensi maturati rappresenta la base dalla quale operare le liquidazioni indicate al successivo comma 6.

5. Il compenso incentivante o la retribuzione di risultato dovuti a ciascun dipendente avvocato che risulti beneficiario dei compensi di natura professionale subisce una riduzione dell'entità stabilita nei contratti collettivi di lavoro nazionale e decentrato. La somma derivante dalla riduzione confluirà nella quota del fondo destinato al "compenso incentivante", esclusivamente a beneficio degli altri dipendenti.

6. I compensi lordi, comprensivi di CPDEL e INAIL a carico dell'Ente e tenuto conto della necessità di copertura dell'onere IRAP gravante sull'Amministrazione, di cui ai precedenti commi del presente articolo, spettano in parti uguali agli avvocati addetti all'Avvocatura civica. La formula per calcolare detti compensi, al netto di CPDEL, INAIL e IRAP a carico dell'ente, è la seguente:

$$1 + 0, \frac{\text{compensi}}{\text{senza virgola}} + \text{aliquota IRAP senza virgola}$$

Articolo 10 – Sentenze favorevoli all'Amministrazione comunale senza compensazione delle spese di lite. Recupero delle spese legali dalla parte soccombente. Misura e modalità di ripartizione dei compensi professionali.

1. Agli addetti avvocati dell'Avvocatura Civica, a norma dell'articolo 27 del contratto

collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000 nonché dell'articolo 9, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, sono espressamente riconosciute dall'Amministrazione comunale e spettano le somme relative alle spese legali liquidate in favore dell'Ente, poste a carico delle controparti e recuperate nei confronti della parte soccombente.

2. Dette somme si aggiungono ai compensi professionali di cui al precedente articolo 9 e sono così ripartite:

10% al Comune di Treviso e 90% agli addetti avvocati dell'Avvocatura Civica, nel caso in cui sia attestata dal Segretario Generale la puntualità negli adempimenti processuali;

90% al Comune di Treviso e 10% agli addetti avvocati dell'Avvocatura Civica, nel caso in cui sia attestata dal Segretario Generale la non puntualità negli adempimenti processuali.

3. La formula per calcolare dette somme, al netto di CPDEL, INAIL e IRAP a carico dell'ente, è la seguente:

somme recuperate

1 + 0, (aliquota CPDEL senza virgola + aliquota INAIL senza virgola + aliquota IRAP senza virgola)

4. In caso di accertata impossibilità di recuperare il credito nei confronti della parte soccombente, il compenso verrà trattato e liquidato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9.

Articolo 11 - Liquidazione dei compensi professionali.

1. I compensi di cui agli articoli 9, 10 e 15, comma 2, sono liquidati annualmente a favore dei dipendenti avvocati dell'Avvocatura Civica dal Segretario Generale con propria determinazione e gravano sul capitolo di spesa del Bilancio comunale 112581/5 "Incarichi Avvocatura Civica" o su altro apposito capitolo di bilancio previsto dal Responsabile del Servizio Finanziario per la parte imponibile, per CPDEL, INAIL e IRAP. A tal fine, l'Avvocato coordinatore trasmette al Segretario Generale - entro il 30 novembre di ciascun anno - l'elenco delle vertenze per le quali è maturato, ai sensi degli articoli 9, 10 e 15, comma 2, il diritto alla liquidazione del compenso professionale, corredato dalle relative notule ovvero della prova del recupero della somma dalla parte soccombente.

2. Il Segretario Generale comunica con periodicità annuale alla Giunta comunale il contenuto della determinazione di liquidazione dei compensi per gli eventuali atti di indirizzo.

3. L'Amministrazione comunale può disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione.

4. I compensi vengono poi corrisposti assieme alle competenze del mese di dicembre.

visti:

- i compensi professionali maturati dagli avvocati dell'Avvocatura Civica nel periodo 01.12.2016 – 30.11.2017, liquidati ai sensi dell'articolo 9 del *Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale* e riportati nella tabella di riepilogo allegata al presente atto sub **A**, ammontanti complessivamente ad **Euro 101.672,00**:

- n. 11 cause con compensi di valore minimo;
- n. 20 cause con compensi di valore medio;
- n. 7 cause con compensi di valore massimo;

- le spese legali recuperate dagli avvocati dell'Avvocatura Civica nel periodo 01.12.2016

– 30.11.2017, liquidate ai sensi dell'articolo 10 del *Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale*, e riportati nella tabella di riepilogo allegata al presente atto sub **B**, ammontanti complessivamente ad **Euro 22.989,67**;

richiamata la determinazione n. 1965 del 15.11.2017 con la quale è stata assunta la spesa relativa al periodo 01.12.2016 – 30.11.2017 per i compensi professionali agli Avvocati dell'Avvocatura Civica come segue:

- € 65.800,00 al cap. 112581/5 "Incarichi avvocatura civica" imp. 3700/2017;
- € 15.900,00 al cap. 112581/10 "Incarichi avvocatura civica – oneri" imp. 3701/2017;
- € 5.600,00 al cap. 112578/5 "Incarichi avvocatura civica – IRAP" imp. 3702/2017;
- € 6.000,00 al cap. 112581/15 "Incarichi avvocatura civica - AA vinc" imp. 3697/2017;
- € 1.600,00 al cap. 112581/20 "Incarichi avvocatura civica – oneri AA vinc" imp. 3698/2017;
- € 600,00 al cap. 112578/20 "Incarichi avvocatura civica – IRAP AA Vinc" imp. 3699/2017;

visti i documenti giustificativi relativi all'attività svolta (**all. C dal n. 1 al n. 50**) in ciascuna delle vertenze per le quali è maturato in favore degli avvocati dell'Avvocatura Civica il diritto contrattuale al compenso professionale di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento *de quo*;

rilevato altresì che, così come comunicato dal Responsabile del Servizio Stipendi con nota datata 02.11.2017 (**all. D**), il trattamento economico complessivo annuo lordo per gli avvocati dell'Avvocatura Civica nel periodo 01.12.2016/30.11.2017 è così distinto:

Avvocato coordinatore Antonello Coniglione 01.12.2016 - 30.11.2017	€ 37.805,51
---	-------------

Avvocato vicario Giampaolo De Piazzì 01.12.2016 - 30.11.2017	€ 33.744,34
---	-------------

rilevato che i compensi professionali devono rispettare i parametri fissati dall'articolo 12 del *Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale* il quale stabilisce che:

«**Articolo 12** – *Computo e tetto massimo dei compensi. Limiti di stanziamento per i compensi.*

1. *I compensi professionali corrisposti agli avvocati sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.*

2. *I compensi professionali maturati in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione comunale, sono corrisposti entro i limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.*

3. *I compensi professionali di cui agli articoli 9, 10 e 15, comma 2, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico lordo complessivo. A tal fine, il trattamento economico*

complessivo annuo lordo è calcolato, per l'Avvocato coordinatore, sulle seguenti voci: stipendio base + progressione orizzontale + retribuzione di posizione se spettante + differenziale IIS non riassorbibile + indennità di comparto + anzianità + indennità di vacanza + 13^a mensilità; per l'Avvocato Vicario, sulle seguenti voci: stipendio base + progressione orizzontale + differenziale IIS non riassorbibile + indennità di comparto + anzianità + indennità di vacanza + 13^a mensilità + straordinario ordinario; per l'Avvocato non Vicario, sulle seguenti voci: stipendio base + progressione orizzontale + differenziale IIS non riassorbibile + indennità di comparto + anzianità + indennità di vacanza + 13^a mensilità + straordinario ordinario.»

ritenuto, pertanto, di liquidare i compensi professionali per gli avvocati addetti all'Avvocatura Civica, applicando:

- i coefficienti ed i criteri stabiliti dall'articolo 9 del *Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale*, per il **periodo 1°.12.2016 - 30.11.2017**;
- i coefficienti ed i criteri stabiliti dall'articolo 10 del *Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale*, per le spese legali recuperate nel **periodo 1°.12.2016 - 30.11.2017**;

rilevato che, come stabilito dall'art. 9 comma 6 del citato regolamento, i compensi spettano in parti uguali agli avvocati addetti all'Avvocatura civica e sono così determinati:

Euro 101.672,00 : 1,327 = Euro 76.617,94 : 2 = **Euro 38.308,97**

rilevato che, come stabilito dall'art. 10 del *Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale*, le spese legali liquidate in favore dell'Ente e recuperate dagli avvocati dell'Avvocatura Civica, per un importo di **euro 22.989,67** si aggiungono ai compensi professionali;

e che vanno, come da attestazione di puntualità degli adempimenti professionali (**all. E**), così ripartite:

- 10% pari ad Euro 2.298,97 al Comune di Treviso;
- 90% pari ad Euro 20.690,70 agli avvocati dell'Avvocatura;

rilevato che le somme liquidabili sono così determinate:

- Euro 20.690,70 : 1,327 = Euro 15.592,09 : 2 = **Euro 7.796,05**;

vista la nota prot. n. 139841 del 25.11.2016 del Responsabile del Servizio di Ragioneria relativa alla comunicazione sui limiti di stanziamento per i compensi relativi al 2013 (**all. F**);

ritenuto, pertanto, che gli avvocati dell'Avvocatura Civica hanno maturato il diritto di ottenere la liquidazione dei compensi secondo i criteri citati in precedenza;

vista la comunicazione di Giunta comunale discussa nella seduta del 01.12.2017 con la quale la Giunta comunale ha preso atto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del più volte citato regolamento comunale, del contenuto della presente determinazione di liquidazione

dei compensi professionali;

ritenuto di liquidare in favore dell'avvocato Antonello Coniglione la somma complessiva di **Euro 37.805,51**, come stabilito dall'ex art. 12, comma 2, del *Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale* così calcolata:

€ 38.308,97 somme liquidabili + € 7.796,05 spese di lite recuperate = € 46.105,02 - € 8.299,51 limite trattamento economico;

ritenuto di liquidare in favore dell'avvocato Giampaolo De Piazzi la somma complessiva di **Euro 33.744,34** come stabilito dall'ex art. 12, commi 2 e 3, del *Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale* così calcolata;

€ 38.308,97 somme liquidabili + € 7.796,05 spese di lite recuperate = € 46.105,02 - € 12.360,68 limite trattamento economico;

richiamata la disciplina di legge, di regolamento e di contratto di cui al presente provvedimento;

vista la deliberazione n. 83 del 21.12.2016, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario esercizio 2017-2019 e relativi allegati e la deliberazione n. 3 dell'11.01.2017, con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2017-2019;

dato atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa esercitata col presente provvedimento, ai sensi di legge e del regolamento comunale dei controlli interni;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per quanto in premessa indicato, per l'attività professionale svolta nelle pratiche allegata al presente provvedimento, il compenso maturato nel periodo 1.12.2016 / 30.11.2017 come segue:

- avvocato Antonello Coniglione **Euro 37.805,51;**
- avvocato Giampaolo De Piazzi **Euro 33.744,34;**

2. di liquidare la somma di Euro 71.549,85, oltre a Euro 17.028,86 per CPDEL (23,80%), Euro 286,20 per INAIL (0,40%) ed Euro 6.081,74 per IRAP (8,50%), per un totale di Euro 94.946,65 agli impegni qui di seguito indicati:

- € 65.587,36 al cap. 112581/5 "Incarichi avvocatura civica" imp. 3700/2017 (cod. bil. 1.01.01.01.004)
- € 5.962,49 al cap. 112581/5 "Incarichi avvocatura civica – AA vinc" imp. 3697/2017 (cod. bil. 1.01.01.01.004)

€ 37.805,51 a favore dell'avv. Antonello Coniglione
€ 33.744,34 a favore dell'avv. Giampaolo De Piazzi

- €. 15.872,14 al cap. 112581/10 "Incarichi avvocatura civica – oneri" imp. 3701/2017 (cod. bil. 1.01.02.01.001)
- €. 1.442,92 al cap. 112581/10 "Incarichi avvocatura civica – oneri – AA vinc" imp. 3698/2017 (cod. bil. 1.01.02.01.001)

€ 17.028,86 per CPDEL

€ 286,20 per INAIL

- €. 5.574,93 al cap. 112578/05 "Incarichi avvocatura civica – IRAP " imp. 3702/2017 (cod. bil. 1.02.01.01.001)
- €. 506,81 al cap. 112578/05 "Incarichi avvocatura civica – IRAP – AA vinc" imp. 3699/2017 (cod. bil. 1.02.01.01.001)

€ 6.081,74 per IRAP

3. di dare atto che il compenso in questione verrà liquidato a mezzo procedura stipendi.

4. di rilevare le seguenti economie di spesa:

Euro 37,51 sull'impegno 3697/2017 capitolo 112581/15 aa vinc
Euro 157,08 sull'impegno 3698/2017 capitolo 112581/20 aa vinc
Euro 93,19 sull'impegno 3699/2017 capitolo 112578/20 aa vinc
Euro 212,64 sull'impegno 3700/2017 capitolo 112581/05
Euro 27,86 sull'impegno 3701/2017 capitolo 112581/10
Euro 25,07 sull'impegno 3702/2017 capitolo 112578/05

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Otello Paraluppi)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA